ADESIONE AL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE IL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

Art. 11

Effetti dell'entrata in vigore dell'Atto del 1960

1. Il presente Protocollo non entra in vigore se, alla data in cui dovrebbe entrare in vigore in virtu' dell'articolo 9, primo comma, l'Atto del 1960 e' gia' in vigore. 2. a) Il presente Protocollo cessa di produrre i suoi effetti dalla data di entrata in vigore dell'Atto del 1960;

b) Il fatto che il presente Protocollo cessi di produrre i suoi effetti conformemente al sotto-comma a) non esime gli Stati contraenti dagli obblighi che derivano loro dal presente Protocollo per quanto riguarda i disegni o modelli industriali la cui data del deposito internazionale e' anteriore alla data di entrata in vigore dell'Atto del 1960.

Versione in vigore dal 2 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al protocollo relativo all'accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 37
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-al-protocollo-relativo-all-accordo-dell-aja-concernente-il/art-11-effetti-dell-entrata-in-vigore-dell-atto-del-1960

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it